



COMUNE DI BIANCAVILLA

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. 22279 del 30/10/2014

Oggetto: Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 riportante “*Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”. GU n.250 del 27-10-2014

Ai Responsabili delle Aree di P.O.
All’Ufficio Contratti
Sede

Il decreto in oggetto ***entrerà in vigore il prossimo 26 novembre 2014*** (fino a quel momento valgono le previsioni vigenti) ed amplia la platea delle persone monitorate e l'utilizzabilità della comunicazione e dell'informazione antimafia.

La prima novità è rappresentata da un'integrazione al D.Lgs. n. 218/2012 e prevede che l'informativa antimafia riguarderà anche i familiari conviventi di maggiore età delle persone coinvolte nella segnalazione residenti nel territorio dello Stato.

Si rammenta che ai sensi degli artt. 85 e 86 del D.Lgs. n. 159/2011 i soggetti vigilati sono il titolare e il direttore tecnico dell'impresa individuale, il rappresentante legale nelle associazioni, i membri del CdA, il socio di maggioranza e via via tutti gli altri nelle società semplici e gli organismi di controllo dove previsti.

Altra importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 153/2014 è l'ampliamento dell'utilizzabilità della comunicazione e dell'informazione antimafia acquisita dai soggetti tenutivi, cioè le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti, le aziende, le società e le imprese vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e i concessionari di opere pubbliche, che, fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, potranno essere utilizzate anche in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state acquisite sempre che riguardino i medesimi soggetti

Nei casi diversi dalla consultazione diretta della banca dati nazionale unica, il termine assegnato al Prefetto per il rilascio della comunicazione antimafia è ridotto a 30 giorni non più prorogabili.

Decorso il superiore termine i soggetti tenutivi procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono

corrisposti sotto condizione risolutiva e i medesimi soggetti revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

Il versamento delle erogazioni può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti della comunicazione antimafia liberatoria.

Quando in esito alla richiesta di comunicazione antimafia, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti; in questi casi l'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.

Sia la comunicazione antimafia interdittiva che la informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

In caso di informativa antimafia interdittiva, il Prefetto verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'ANAC

Relativamente all'informazione antimafia il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito

Anche in questo caso, decorso il suddetto termine (ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente), i soggetti richiedenti procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti richiedenti, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti dell'informazione antimafia liberatoria

In fine, qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'articolo 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

Il Segretario Generale
Dott. Antonio M. Caputo

